

nuova

proposta



In copertina:
nelle pagine dei
nostri periodici la
storia
dell'UNEBA



nuova
proposta

- 3 – **UNEBA COMPIE 60 ANNI**
.....
- 5 – **COSTITUZIONE E DIRTTI DEI CITTADINI**
.....
- 8 – **POVERI, MA... POVERI**
.....
- 10 – **LA GRAMMATICA DELLA CASA DI CARTONE**
.....
- 12 – **2011: ANNO EUROPEO DEL VOLONTARIATO**
.....
- 14 – **IL VOLTO SEMPLICE DELLA MORALE**
.....
- 16 – **CONTRATTO A TERMINE: COME
EVITARE TRAPPOLE - QUALCOSA
DI NUOVO NEL COLLEGATO LAVORO**
.....
- 19 – **NORME GIURIDICHE-GIURISPRUDENZA-
CONSULENZA**
.....
- 23 – **AMPLIATI I SERVIZI UNEBA**
.....
- 24 – **COLPO D'ALA: UN'EPIGRAFE D'ERBA**
.....

Ricordiamo che l'UNEBA ha il suo sito www.uneba.org dove si trovano notizie aggiornate sulle varie tematiche che interessano i nostri associati e coloro, Istituzioni comprese, che operano nei settori socio – assistenziali. Per ricevere il servizio di Newsletter, in funzione dal 2008, scrivere a info@uneba.org.

L'UNEBA COMPIE 60 ANNI

di Maurizio Giordano

“C'è stata una specie di vegetazione spontanea, che attraverso i secoli ha fatto arrivare al di là della singola iniziativa particolare con l'istituzione di un coordinamento di queste molteplici umili e grandi opere di beneficenza e di assistenza, di carità e di amore fraterno”. Con queste parole l'Arcivescovo di Milano, mons. Giovanni Battista Montini, intervenendo al Congresso nazionale del 1955 nel quale la



nostra associazione veniva trasformata da ANEPAB (Associazione Nazionale Enti Privati di Assistenza e Beneficenza) in UNEBA (Unione Nazionale Enti di Beneficenza ed Assistenza),

salutava ed incoraggiava il consolidarsi di questa “vegetazione spontanea”, di questo volontario consociarsi delle istituzioni assistenziali per meglio affermare la propria funzione di operatrici di fraterna assistenza e mutuo aiuto e comprensione.

Il futuro Pontefice così continuava: “E' nostra fiducia che da questa mutua comprensione e sostegno venga ad accrescersi la potenzialità di bene delle nostre opere, le cui funzioni non saranno mai rese superflue. Per quanto i benefattori siano numerosi, per quanto le opere pubbliche assicurino una migliore convivenza sociale e tutta la società si indirizzi verso quella che il vostro presidente, on. Giambattista Migliori, ha definito “sicurezza sociale”, restano sempre margini immensi di bisogni e di sofferenze, a cui non può arrivare che l'opera, lo studio, la avvertenza anche, dell'iniziativa privata. E che questa abbia perfezionamenti, abbia mezzi nuovi, non può che meritare plauso e suggerisce l'augurio che l'esercizio della carità possa sempre avere maggiore estensione e

perfezione per la gloria di Cristo e per il bene del nostro Paese.”

Il primo atto della nostra associazione risaliva però al 20 novembre 1950, quando su iniziativa dell'Istituto cattolico di attività sociali (ICAS) e di un gruppo di studiosi ed esponenti di opere assistenziali-caritative e sotto l'impulso dello stesso mons. Montini, fu deciso di costituire a Milano un coordinamento ed una prima forma di rappresentanza delle tante opere, prevalentemente di ispirazione cristiana, che agivano a sostegno dei poveri e degli emarginati. **La formalizzazione avvenne subito dopo con il deposito dell'atto costitutivo e dello statuto presso il notaio nel gennaio 1951.**

La seconda trasformazione, non solo nominalistica, ma anche e soprattutto sostanziale, avvenne con l'VIII Congresso svoltosi a Roma nel 1979, quando si decise di mantenere l'acronimo UNEBA, ormai entrato nella legislazione e nella conoscenza comune, ma di affiancarlo e specificarlo con la attuale denominazione di “Unione nazionale istituzioni ed iniziative di assistenza sociale”, che meglio rispondeva e risponde tuttora alla mutata legislazione ed al mutato spirito dei tempi,. Si veniva così a comprendere, rappresentare, tutelare tutte le istituzioni senza scopo di lucro che operano nel campo socioassistenziale, sociosanitario e socioeducativo, quel complesso e significativo “terzo settore”, composto da associazioni, fondazioni, istituzioni (comprese quelle dipendenti dall'autorità ecclesiastica e le ex IPAB, trasformate in persone giuridiche private) che gestiscono servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari, per soggetti in stato di disagio sociale e/o economico, per portatori di handicap, per tossicodipendenti, per anziani, per la non autosufficienza, la prima accoglienza, le case famiglia, gli alloggi protetti, etc.

VERSO NUOVE FRONTIERE

Ho parlato di “terzo settore”, ma ormai anche questo concetto comincia ad essere limitativo e deve essere ripensato in termini at-



nuova
proposta

tuali (e questa esigenza coinvolge anche l'UNEBA che ne è nel contempo espressione e rappresentanza) ed è significativo che è ancora ad un Pontefice, Benedetto XVI, che si deve la lettura più originale ed innovativa della nostra società. Nella enciclica *Caritas in veritate*, affermando che "La dottrina sociale della Chiesa ritiene che possano essere vissuti rapporti autenticamente umani, di amicizia e di socialità, di solidarietà e di reciprocità, anche all'interno dell'attività economica e non soltanto fuori di essa o dopo di essa", fa assumere al *non profit* un significato ed un ruolo sinora mai con così tanta evidenza trattato. Ne deriva un quadro giuridico-economico in cui tutto è e deve essere permeato dallo spirito di fraternità (una sorte di *fil rouge* che collega tutte le attività umane), ma nel quale possano compiutamente esprimersi le "attività economiche realizzate da soggetti che liberamente scelgono di informare il proprio agire a principi diversi da quelli del puro profitto, senza perciò stesso rinunciare a produrre valore economico" (CiV, n. 37). Questa impostazione permette al Pontefice un originale colpo d'ala: l'affermazione che il modo nuovo di rapportare etica e impresa fa superare la distinzione tra imprese finalizzate al profitto (*profit*) e organizzazioni non finalizzate al profitto (*non profit*), non più adeguata ad una realtà in cui troviamo una vasta area di imprese *profit* che sottoscrivono patti di aiuto per i Paesi in via di sviluppo, fondazioni create da imprese e da queste finanziate, comunità di partecipazione, etc. "Non si tratta di un terzo settore, ma di una nuova ampia realtà composita, che coinvolge il privato ed il pubblico e che non esclude il profitto, ma lo considera strumento per realizzare finalità umane e sociali" (CiV, n. 46): il profitto come strumento per raggiungere finalità di umanizzazione del mercato e della società. Con questa intuizione il Pontefice supera di slancio anche la tradizionale dicotomia tra l'economia, quale luogo di produzione della ricchezza, e il sociale, quale luogo di solidaristica distribuzione della stessa (o di parte della stessa), che è, a ben vedere, il compromesso - sicuramente molto "alto" - su cui si sono basati capitalismo e democrazia: lo Stato garantisce libertà di azione alle forze economiche ed opera un prelievo sui redditi prodotti che impiega sia nelle tradizionali forme (sicurezza, difesa, giustizia, etc), sia nel sostegno ai redditi delle persone non incluse nel circuito lavorativo, garantendo la complessiva tenuta del si-

stema. Ebbene, questo sistema è entrato in una crisi dalla quale non si può uscire continuando a contare sul solo intervento pubblico, ma coinvolgendo le persone in una logica di fratellanza e, quindi, di reciprocità.

Nella Enciclica se ne individuano alcuni passaggi chiave, tra i quali l'affermarsi di questa ampia realtà economico-sociale, a fianco delle tradizionali organizzazioni di *non profit*, le associazioni, il volontariato, le opere di carità, etc. già oggetto della precedente enciclica *Deus caritas est*. Realtà che è uno dei tanti modi di esprimersi della fraternità-dono e che attua il principio della sussidiarietà, altra parola chiave della Dottrina sociale della Chiesa (ma anche della nostra Costituzione) ed espressione dell'inalienabile libertà umana e che è "prima di tutto un aiuto alla persona attraverso l'autonomia dei corpi intermedi. ... Riconoscendo nella reciprocità l'intima costituzione dell'essere umano, la sussidiarietà è l'antidoto più efficace contro ogni forma di assistenzialismo paternalista" (CiV, n. 57), ma deve essere intimamente legata alla solidarietà, perchè senza questa scade nel particolarismo sociale, così come la solidarietà senza la sussidiarietà (che è partecipazione, responsabilità) scade nell'assistenzialismo che umilia il portatore di bisogno. Se questo vale per il tradizionale campo di azione del "mercato", a maggior ragione deve essere affermato - e vissuto - in quel privilegiato campo di espressione dell'attività umana che sono le "opere caritative", nelle quali davvero l'uomo è principio e fine del nostro agire e nelle quali unica logica è quel concetto di fraternità che in Benedetto XVI è il nome nuovo della gratuità e del dono.

Quella che il futuro Paolo VI definiva "vegetazione spontanea" (alludendo alla tensione delle opere caritative ed assistenziali a migliorare la propria azione e rafforzare la propria presenza anche dando vita ad organismi associativi e rappresentativi, quale è l'UNEBA) continua a dare i suoi frutti, anche se "la nostra vicenda giuridica non ha sempre tenuto conto di ciò e tutte le volte che il potere pubblico ha preso in mano le opere nostre ha cercato di ignorare o addirittura mortificare queste ispirazioni e queste finalità superiori". Le parole, ancora dall'intervento di mons. Montini al Congresso del 1955, sono tuttora attuali. e, insieme all'intuizione di Benedetto XVI, da un lato confermano la validità del ruolo originale dell'UNEBA, dall'altro ne indicano le nuove frontiere.



COSTITUZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

di Giovanni Nervo *

Il prof. Ermanno Gorrieri, che ha curato il primo rapporto sulla povertà in Italia per incarico del Ministero dell'Interno, diceva che il problema più grave in Italia non è la povertà, ma la disuguaglianza sociale.

Disuguaglianza significa che alcuni hanno troppo, altri troppo poco; alcuni hanno molto potere e fanno quello che vogliono, altri non hanno nessun potere per far valere i loro diritti.

Io vi presenterò alcune riflessioni su questo tipo di povertà che nasce dalla disuguaglianza. Forse non tutti saranno d'accordo su quello che dico, ma grazie a Dio siamo tutti liberi di esprimere il nostro pensiero.

Uno strumento che ci consente di promuovere l'uguaglianza è la Costituzione che – primo elemento di uguaglianza – vale ed è vincolante per tutti gli italiani.

E qui nasce già un problema. Il Presidente della Repubblica fa riferimento continuamente alla Costituzione, mentre il Presidente del Consiglio da qualche tempo va ripetendo pubblicamente che con questa Costituzione non si può governare e perciò ripete che vuole cambiarla. Del resto è coerente con se stesso, perché già nel 1994, quando è entrato in politica, aveva affermato che la Costituzione va cambiata anche nella prima parte: non "L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro", ma "L'Italia è una Repubblica fondata sulla libertà" e ha dimostrato poi nei fatti che cosa intende per libertà.

La preparazione a questa relazione mi ha dato l'opportunità di rileggere attentamente la Costituzione e di confermarmi nell'idea che la sua attuazione promuove uguaglianza, mentre la sua violazione produce povertà ed emarginazione sociale. Non abbiamo il tem-

po per esaminare i 54 articoli che pongono i principi fondamentali e regolano i diritti e i doveri – civili, etico-sociali, economici, politici – dei cittadini. Mi limito ad alcune riflessioni su alcuni articoli, una decina, che mi sembrano più significativi per questo convegno.

1. Articolo 1, secondo capoverso: "La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione", cioè attraverso la forma rappresentativa. Il popolo elegge i membri del Parlamento che fa le leggi. El'art. 48 dice che l'esercizio del voto, andare a votare, è dovere civico. Il cittadino che invece di andare a votare va al mare, o in montagna non è un buon cittadino e da solo si impoverisce della sua sovranità non esercitandola.

2. Art. 2: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo". Notate i due verbi: riconosce e garantisce", non 'concede', ma 'riconosce e garantisce' i diritti umani, perché sono già nella natura dell'uomo.

Si tratta di diritti inviolabili dell'uomo. Ecco il fondamento dell'uguaglianza, la natura umana. Qui non si usa il termine 'cittadino', ma 'uomo'.

Possiamo dire che negli immigrati e nei rom, che sono persone umane, la Repubblica riconosce e garantisce gli inviolabili diritti dell'uomo?

L'art. 10 dice che "Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto all'asilo nel territorio della repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge".

Il respingimento in mare di navi e gommoni di immigrati senza poter verificare se avevano diritto all'asilo politico non è una grave violazione dei diritti inviolabili dell'uomo, quando si sa che la Libia di Gheddafi non concede l'asilo politico perché non ha sottoscritto questa norma internazionale?

Il «Gazzettino» di Padova recentemente mi ha fatto una intervista. Fra le varie domande c'era questa: "Si è mai vergognato di essere italia-



nuova
proposta

no?” Io ho risposto: “Quando ho visto la marina italiana respingere in mare gli immigrati che tentavano di approdare alla costa italiana, mentre certamente molti di loro avevano diritto al rifugio politico perché provenivano da paesi, come l’Eritrea, dove non c’è libertà politica: allora mi sono vergognato di essere italiano”.

L’articolo 2 della Costituzione dunque riconosce e garantisce gli inviolabili diritti dell’uomo: quando non vengono riconosciuti e garantiti, come spesso avviene per gli immigrati, nasce una povertà che porta all’esclusione sociale.

L’articolo 2 aggiunge che la Repubblica richiede l’adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale.

Inviolabili diritti e inderogabili doveri.

Noi viviamo in un periodo in cui c’è una grande e giusta esaltazione del volontariato. Ma il volontariato c’è dove c’è, se può, se vuole. Una società senza volontariato è certamente più povera, ma è molto più povera se i cittadini non adempiono agli inderogabili doveri di solidarietà politica (ad esempio non vanno a votare), economica (ad esempio non pagano le tasse), sociale (ad esempio non assicurano i livelli essenziali di assistenza).

3. L’articolo che particolarmente promuove l’uguaglianza è l’articolo 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. Siccome però i costituenti sapevano che questo articolo, quando non è osservato, mette maggiormente in evidenza le disuguaglianze sociali – basta pensare alle leggi *ad personam*, ai bambini esclusi dalla mensa scolastica perché non potevano pagare, al frequente comportamento della Lega di fronte agli immigrati, alla mancata o scarsa tutela dei carcerati poveri, che spesso si limita alla difesa di ufficio – perciò i costituenti hanno aggiunto all’art. 3 un capoverso: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”.

Dalla violazione di questo articolo della Costituzione nascono le varie forme di disuguaglianza, discriminazione ed esclusione sociale. Sono forme moderne e acute di povertà.

4. L’articolo 4 dice: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”.

Abbiamo in mente tutti le scene di decine di

lavoratori che hanno passato giorni e settimane del passato rigido inverno sul tetto delle loro aziende per difendere il loro lavoro e scongiurare il licenziamento. Fa riflettere anche il susseguirsi di casi di suicidio per la perdita del lavoro. Anche dalla mancanza di attuazione del precetto costituzionale nasce la povertà.

L’opposizione politica da mesi e mesi batte su questo chiodo: lavoro, lavoro.

Il “Corriere della sera” del 3 agosto scorso iniziava l’editoriale di Dario Di Vico con queste parole: “Sono novanta giorni che Silvio Berlusconi ha l’interim del Ministero dello sviluppo economico dopo le dimissioni di Claudio Scaiola, e la maggioranza non è ancora riuscita a sostituirlo”. Finalmente ora (e siamo in ottobre) quel ministero è coperto.

La disoccupazione involontaria è una delle forme più gravi di disuguaglianza fra chi ha il lavoro e chi non lo ha e inevitabile sorgente di povertà.

5. L’articolo 31 interessa particolarmente la vostra Associazione delle famiglie rurali: “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”. Il Rapporto 2010 di Caritas Italiana e Fondazione Zancan sulla povertà e l’esclusione sociale in Italia, dal titolo *In caduta libera*, ci dice quanto la Repubblica ha mantenuto fede al dettato costituzionale e quali conseguenze ne derivano per la vita delle famiglie.

6. L’articolo 36 dice: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa”.

Come giudicare allora i fatti di Rosarno e il lavoro nero cui sono costretti molti immigrati non regolari, soprattutto nel lavoro rurale, nell’edilizia e nel lavoro delle badanti?

Ecco dove si annida la disuguaglianza e la povertà.

7. L’articolo 38 dice: “I lavoratori hanno diritto che siano provveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”.

La manovra economica ha tagliato in modo consistente i fondi trasferiti alle regioni per i servizi sociali, aumentando le disuguaglianze e le povertà e l’esclusione sociale.

La Regione Veneto ad esempio ha portato questi tagli sulle risorse per l’assistenza alla povertà estrema e ai senza dimora: nel 2008 aveva destinato 532.000 euro;



nel 2009 aveva destinato 350.000 euro;
nel 2010 euro zero.

In materia penitenziaria:

nel 2008 aveva destinato 475.000 euro;
nel 2009 aveva destinato 400.000 euro;
nel 2010 euro zero.

Contro l'abuso dei minori e lo sfruttamento della prostituzione:

nel 2008 aveva destinato 342.000 euro;
nel 2009 aveva destinato 150.000 euro;
nel 2010 euro zero.

8. Il governo intende modificare l'articolo 41 della Costituzione, che dice tre cose: "L'iniziativa economica privata è libera": e questo promuove l'uguaglianza; secondo capoverso: "Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana": è già una limitazione che garantisce i cittadini dai pericoli di devastazione che può portare il libero mercato se non è saggiamente regolato, ma dà fastidio ai liberisti, secondo i quali è la mano invisibile del mercato che da solo procura il benessere per tutti, mentre l'esperienza ci dimostra che in un mercato senza regole i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri.

Ma quello che dà più fastidio a qualcuno e che il governo vorrebbe togliere è il terzo capoverso dell'articolo 41: "La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali". La proposta di modifica dell'articolo 41 della Costituzione, che il Consiglio dei Ministri ha approvato il 18 giugno scorso e inviato al Parlamento, prevede che una impresa possa iniziare anche soltanto con l'autocertificazione e senza preventive autorizzazioni. Dopo e soltanto dopo lo Stato, la Regione, il Comune potranno controllare se l'attività è in contrasto con qualche disposizione di legge. Altrettanto per l'attività edilizia.

Che una burocrazia troppo complessa e troppo lenta possa intralciare lo sviluppo delle imprese è innegabile. Ma questa liberalizzazione – il titolo del quotidiano "La Repubblica" era: "Mani libere per imprese e case" – favorisce veramente il bene comune, di tutti e di ciascuno? La devastazione dell'ambiente con l'edilizia abusiva, il dramma dei palazzi de L'Aquila, crollati con vittime perché mal costruiti, le case crollate a Messina perché costruite su terreno inadatto obbligano a chiedersi se l'autocertificazione è sufficiente o non contribuisce invece ad aumentare le disuguaglianze e l'esclusione sociale.

9. Concludo citando l'articolo 53 della Co-

stituzione, con un breve commento: "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività", cioè chi ha di più deve dare di più.

Alcuni responsabili politici ripetono come titolo di merito: "Non mettiamo le mani nelle tasche dei cittadini". Certo lo Stato ha il dovere di usare bene il denaro dei cittadini e di rendere conto di come lo usa. Ma ha il dovere di ricordare che "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche" necessarie per garantire il bene comune, fatto anche di ospedali, scuole, sicurezza, strade, università, ecc.

Il contribuire alle spese pubbliche per il bene comune è un dovere civico e morale.

Affermare come un vanto che il Governo non mette le mani nelle tasche dei cittadini non è indebolire la morale pubblica e incoraggiare l'evasione fiscale?

Nella situazione del terremoto dell'Abruzzo, ad esempio, dove la ricostruzione è lenta o è ferma perché non ci sono soldi, piuttosto di vantarci di aver fatto molte opere senza mettere le mani nelle tasche dei cittadini, non sarebbe più giusto, come hanno proposto i parlamentari di un gruppo politico, dopo aver visitato L'Aquila e lo stato della ricostruzione, introdurre una tassa di scopo, motivandone le ragioni e rendendo conto di come viene utilizzata?

Sono forme concrete con cui la Costituzione ci aiuta a promuovere uguaglianza e a combattere la povertà e l'esclusione sociale.

Forse da un sacerdote voi aspettavate un discorso meno laico, più religioso.

Ma se noi crediamo che l'uomo è creato a immagine di Dio e che la gloria di Dio è l'uomo vivente, vedete che c'è un collegamento sostanziale fra il discorso civile, laico e il discorso religioso.

E quando l'uomo viene umiliato nella discriminazione ed esclusione sociale è l'immagine di Dio che viene discriminata e umiliata.

Concludo ponendo una domanda e lasciando a voi la risposta: la Costituzione è da cambiare perché con questa Costituzione non si può governare, o è da attuare con più fedeltà, più coraggio e più fiducia?

(*) *Presidente onorario Fondazione «E. Zancan» Onlus Centro Studi e ricerca sociale*

Intervento al Convegno
dell'Associazione Famiglie
Rurali Sinistra Piave –
Laggio di Cadore, 6 novembre 2010



nuova
proposta

POVERI, MA... POVERI

di Salvatore Nocera

Il 2010 destinato dall'Europa alla lotta alla povertà ha visto due momenti importanti di denuncia della gravissima situazione attuale: il Decimo rapporto su povertà ed esclusione sociale in Italia, pubblicato da Il Mulino, curato e presentato da Caritas Italiana e Fondazione Zancan in ottobre 2010 e il convegno su un nuovo welfare, organizzato a Bologna in novembre col titolo "I diritti alzano la voce" dal CNCA e numerosissime organizzazioni di volontariato e promozione sociale.

La situazione fotografata dal X Rapporto su dati del 2008/09 è la seguente.

Il tasso di disoccupazione è pari all'8,5%, ma quello della disoccupazione giovanile è del 28%; il potere di acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,6% nel 2009 rispetto al 2008; la spesa delle famiglie italiane nel 2009 è scesa dell'1,9%; i due terzi dei poveri si concentrano nel Sud, dove si concentrano pure

le centrali di mafia, 'ndrangheta, camorra e sacra corona unita; nel 2009 sono stati persi al Sud 194.000 posti di lavoro e al Nord 186.000; il 10% degli italiani è a rischio di povertà; il 55% delle famiglie italiane è stato colpito dalla crisi sia per la perdita del lavoro, sia per l'insolvenza di debiti contratti, sia per la caduta nelle maglie dell'usura. Ciò comporta un ritardo nei matrimoni: i maschi sposano verso i 32 anni e le donne verso i 29; il primo parto avviene intorno ai 32 anni. La povertà è pure causa dell'aumento degli aborti e dei divorzi.

La povertà relativa, cioè rispetto alla media della popolazione, è salita all'11%; ma nelle famiglie con 5 figli sale al 25%; i poveri nel 2009 sono oltre otto milioni, di cui circa un milione assistito dalla Caritas; tra es-

si al Nord prevalgono gli stranieri ed al Sud gli italiani.

Queste cifre non sono aride ma gridano la sofferenza di larghi strati di popolazione, la loro disperazione e la sfiducia per il futuro. Non per nulla il titolo del Rapporto è "In caduta libera" e contrasta con l'ottimismo governativo diffuso dai mezzi di comunicazione, al punto che il Ministro del welfare si è lamentato di questa analisi spietata che però è incontrovertibile.

La situazione non sembra risolvibile nel breve periodo, anche perché la produzione è in forte calo e la ripresa tarda ad emergere e comunque è in Italia

assai più lenta che in altri Paesi europei.

Le politiche di tagli alla spesa pubblica indiscriminatamente effettuate impediscono agli Enti locali di intervenire per fornire adeguati servizi di contrasto alla povertà. Anzi le famiglie si trovano ad avere prestazioni infe-

riori agli anni precedenti nei servizi sociali, nella sanità e nella scuola. Le recentissime manifestazioni studentesche sono il sintomo del malessere giovanile per l'incertezza del loro avvenire. Non potendosi aumentare la spesa pubblica, un po' di ossigeno sarebbe potuto venire da un aumento delle imposte dirette specie sulle rendite speculative (esempio); invece il Governo ha aumentato le imposte indirette, specie con la facilitazione dei giochi "gratta e vinci", del lotto e simili che, notoriamente, in periodi di crisi, sono la droga dei poveri; di contro sono state ridotte le imposte dirette, specie con i condoni e lo "scudo fiscale", favorendo così l'ulteriore evasione fiscale. Ciò ha determinato l'allargamento della già larga forbice fra un crescente numero di poveri e un crescente



drappello di ricchi. Fra i poveri si fa sempre più pesante la posizione dei più deboli come le famiglie delle persone anziane con disabilità, specie di quelle non autosufficienti.

Riporto uno stralcio del comunicato-stampa pubblicato al termine del convegno su "I diritti alzano la voce", che denuncia la gravità della situazione di queste fasce debolissime di popolazione a causa della nuova legge finanziaria per il 2010:

"Ciò che appare ingiustificabile e inaccettabile è l'incredibile riduzione di risorse che hanno subito i fondi nazionali che riguardano le politiche sociali: dal 2008 al 2011 le risorse complessive subirebbero una riduzione di quasi l'80%! Nessun altro settore di tale rilevanza ha accusato una decurtazione anche solo paragonabile. Andando nel dettaglio, il Fondo nazionale politiche sociali scenderebbe dai 929,3 milioni di euro del 2008 a 275,3; il fondo per la non autosufficienza (già fortemente sottodimensionato) passerebbe da 300 milioni (400 nel 2009 e nel 2010) a zero; il fondo per le politiche della famiglia da 346,5 a 52,5; il fondo servizi infanzia – che ammontava a 100 milioni – resterebbe a zero, come nel 2010; il fondo per le politiche giovanili passerebbe da 137,4 a 13,4 milioni; il fondo affitto da 205,6 a 33,5 milioni; il fondo per l'inclusione degli immigrati, che ammontava a 100 milioni nel 2008, è stato azzerato già nel 2009. Qualche milione sarebbe tolto anche al fondo nazionale infanzia e adole-

scenza, che diminuirebbe da 43,9 a 40 milioni, come nel 2010.

Nel complesso, le risorse destinate al sociale passerebbero dai 2 miliardi 527 milioni del 2008 ai poco più di 545 milioni previsti, a oggi, per il 2011.

Le difficoltà economiche di Regioni ed Enti locali si tradurranno non solo in meno servizi, ma anche in un aumento dei ritardi nei pagamenti dovuti al terzo settore, che già ora sono talmente alti – in alcune regioni si arriva anche a due anni – da mettere a rischio la sopravvivenza stessa delle organizzazioni: siamo al collasso. Tanto più che il Governo ha deciso di tagliare anche il 75% del fondo del 5 per mille, di cui usufruiscono pure le organizzazioni sociali.

Saranno proprio i più deboli a pagare tali sciagurate scelte politiche, perché Regioni e Comuni non saranno in grado di assicurare servizi essenziali come l'assistenza domiciliare agli anziani, i servizi di supporto alla famiglia, i contributi economici che aiutano le famiglie ad arrivare alla fine del mese, gli interventi per i bambini e i ragazzi con problemi di disagio sociale e quelli in favore delle persone con disabilità. Una morte annunciata, dopo anni di tagli sistematici."

Di fronte al pessimismo delle cifre e della ragione non rimane che l'ottimismo della volontà di resistere al declino e di sperare in una classe politica più seriamente responsabile del bene comune.



nuova
proposta



LA GRAMMATICA DELLA CASA DI CARTONE

intervista di Antonella Patete

Non è stato possibile pubblicare questa intervista sul numero 12/2010 di Nuova Proposta, numero per il quale era stata preparata. La sua attualità rimane comunque intatta.

Fa l'operatore sociale e ama il suo lavoro, ma al tempo stesso ha un forte cruccio: quello di avere un'occupazione grazie al fatto che esistano i poveri. Per questo **Girolamo Grammatico**, dal 2001 impegnato con le persone senza fissa dimora per conto di diverse organizzazioni della Capitale, dedica parte del suo tempo libero al volontariato: occupandosi sempre dei tanti che nella città di Roma non hanno la fortuna di avere un tetto sulla testa e trascorrono la vita tra la strada e i centri di accoglienza. «Ho fatto volontariato con molte organizzazioni diverse», racconta di sé. «Con l'associazione **“Insieme nelle terre di mezzo”** organizzavamo la Notte dei senza dimora, che si tiene ogni anno ad ottobre. Poi insieme ad altri ho fondato **“La casa di cartone”**, di cui sono presidente. Operando come volontari abbiamo capito sempre più chiaramente che manca la capacità di creare un movimento culturale della solidarietà. Restiamo sempre collegati all'ottica o dell'assistenzialismo o della retorica dell'ascolto».

Che intende per retorica dell'ascolto?

Si dice sempre che i poveri vanno ascoltati e che non bisogna limitarsi a distribuire pasti e coperte. Tuttavia, a forza di ripetere che le cose puramente materiali non bastano, si è creato un effetto boomerang: l'atteggiamento dell'ascolto che hanno i servizi, e a volte anche il volontariato, è diventato passivo. Non ci chiediamo più: a cosa serve ascoltare? Ascoltiamo, ascoltiamo, ascoltiamo sempre, spesso senza dare una risposta ai bisogni delle

persone. Questo atteggiamento poteva avere un senso quando l'ascolto non c'era, ma oggi probabilmente ce n'è troppo. A momenti ci sono più centri di ascolto che posti letto. Insomma, va bene la cultura dell'ascolto, ma dobbiamo rilanciare modalità nuove per farci ascoltare e per far ascoltare i poveri.

A cosa si riferisce esattamente?

Penso, ad esempio, al “marketing virale”, possibile grazie alle nuove forme di comunicazione sul web. Noi produciamo dei video tipo spot, che sovvertono le logiche più scontate dell'agire quotidiano. E questi video li diffondiamo in rete come un virus,

usando i social network in modo da coinvolgere, in modo attivo, sempre più persone. I convegni e i momenti di formazione sono rivolti a persone già motivate ed esperte. Per anni ci siamo ritrovati a essere sempre gli stessi. Perché non riusciamo ad attirare nuove persone? Perché utilizziamo il linguaggio sbagliato. Serve un linguaggio nuovo e creativo, che usi le tecniche seducenti del marketing e della comunicazione patinata. Questo in Europa si fa già, in Italia molto meno.

Ma questi metodi raggiungono effettivamente l'obiettivo di attirare nuove persone?

Stiamo cercando di creare un movimento culturale, perché siamo convinti che se riusciamo a far germogliare certe idee, queste prenderanno piede come un virus. E poi le persone arriveranno.

Al di là delle forme di diffusione, quali sono le idee che volete diffondere?

Innanzitutto vogliamo dire basta alla retorica dell'ascolto. Ripeto, basta ascoltare in maniera passiva, l'ascolto deve essere attivo. Dobbiamo comprendere i bisogni delle persone senza dimora e poi trovare una risposta. Quando qualcuno ci chiede “come posso aiutare i senza dimora?”, noi suggeriamo risposte pratiche. Gli diciamo: “Se hai due case, una affittala a noi. Ci pensiamo noi a pagare l'affitto”. In quella casa ci possono abitare quattro persone che seguono un progetto di inclusione sociale, e non c'è bisogno di distribuire panini.

A proposito di panini. Quando si pensa ad azioni di solidarietà nei confronti dei senza fissa dimora, viene subito in mente il gruppo di volontari che distribuisce panini. È solo uno stereotipo?

Senza dimora hanno un problema complesso, a cui corrisponde un ventaglio di risposte molto limitato. La nostra società non riesce a fornire risposte efficaci. Anni fa alla stazione Termini accadeva che nella stessa giornata ci fossero più gruppi a distribuire pasti, mentre in altri giorni non c'era nessuno. E questo si verificava perché i gruppi non conoscevano l'esistenza gli uni degli altri. Alla stazione il problema è stato risolto, ma in altri ambiti sussiste ancora. Conosco persone tesserate a più centri diurni. È possibile che gli operatori non sappiano che quella persona è seguita anche da un altro centro diurno? Il rischio è quello di darsi da fare senza risolvere il problema reale della persona.

Questo è un problema organizzativo, ma



nuova
proposta

L'approccio è quello giusto?

Esiste una sorta di diritto di prelazione al povero. Mi spiego: molte associazioni considerano i poveri di cui si occupano i "loro" poveri e non vogliono che altri se ne occupino. Ci sono gruppi che fanno fatica a scambiarsi informazioni, perché preferiscono che non entri in gioco un altro attore. È assurdo che nella solidarietà ci sia competizione tra associazioni, ma è una cosa che ho visto tante volte.

Torniamo alla domanda specifica. Serve distribuire panini e coperte?

Nel percorso volontario individuale serve come passaggio. È utile andare su strada, incontrare le persone e avere un rapporto diretto con loro. In questo senso il panino e la coperta possono diventare un mezzo per approcciarle. Ma in un'ottica sistemica non serve a nulla. Nel percorso di inclusione sociale, infatti, è solo un modo di replicare metodologie superate. Sono tanti i gruppi e le mense che forniscono pasti. Ma sarebbe piuttosto il caso che una cooperativa sociale facesse lo sforzo di assumere una persona senza fissa dimora, sostenendo il suo percorso insieme all'assistente sociale, allo psicologo e agli altri operatori sociali. Ecco cosa bisogna fare: rischiare, mettersi in gioco. E non limitarsi a distribuire panini. A volte alla stazione Termini sono più i volontari che i senza dimora che si mettono in fila per il pasto. Certo è un caso limite, ma fa riflettere.

Perché accade questo?

A volte ho l'impressione che si siano invertiti i ruoli: spesso il volontario che dovrebbe occuparsi di poveri si occupa di povertà, impegnandosi nell'organizzazione di grandi eventi di sensibilizzazione. Mentre chi si dovrebbe occupare di povertà, come i grandi enti e le amministrazioni pubbliche, spesso si occupa di poveri. Si limitano, cioè, a seguire un nucleo di poveri senza affrontare il grosso problema della povertà. Si nascondono dietro l'alibi della mancanza di strutture e di risorse. Quindi la filosofia diventa: aiutiamo quelli che riusciamo ad aiutare.

Ci sono dei momenti in cui i senza dimora salgono sulla cresta dell'onda. Il periodo di Natale-Capodanno è il loro momento. Che succederà durante le feste? Succederà quello che succede ogni

anno. Molti decidono di usare le ferie in modo costruttivo e vanno a fare volontariato. Ci sono gruppi che si spostano da una città all'altra per prestare servizio nelle strutture adibite. Così i senza dimora si ritrovano una massa di persone desiderose di aiutarli: ballano, cantano, giocano a tombola, partecipano al Cenone di Capodanno. E questa compagnia fa un immenso piacere. I problemi nascono il 7 gennaio, quando tutto finisce: dopo questo tsunami dell'amore le persone si ritrovano col vuoto totale, esattamente come prima. Anzi il vuoto che sentivano prima del 24 dicembre è acuitizzato dall'assenza. Perché durante le feste ci sono state tante promesse. È indubbio che molti volontari si innamorino. Quando un volontario dice a un senza fissa dimora "ti penserò, ti scriverò, ci sentiremo", ci crede davvero. Ma nella stragrande maggioranza dei casi i gruppi di volontariato che vengono a fare servizio a Natale non riescono a instaurare un rapporto continuativo. E allora subentra la frustrazione: si mette in evidenza ancor di più il fatto di essere ai margini della società. Insomma, il problema non è quello di fargli compagnia a Natale. Il problema vero è che gli manca il focolare, la dimora, il lavoro, le risorse economiche per il sostentamento. È ovvio che gli manchi anche l'amicizia, perché sono ormai arrivati alla frutta. Però non è il vuoto di amicizia che dobbiamo colmare, le amicizie sono in grado di costruirle da soli.

Ma le relazioni non hanno un valore di per sé?

Relazione significa legame. Queste persone vanno ascoltate solo se c'è l'intenzione di creare un legame. Oggi i media alzano il livello di euforia con un pianto di tv, e dopo cinque minuti siamo tutti a pensare ad altro. Sono fugaci momenti di eccessiva emozionalità, ma in realtà ascoltare una persona è il presupposto per creare una relazione: bisogna però offrirle una risposta, che non è immediata, ma deve essere continuativa. Queste persone ti raccontano tutto, ma dopo averle ascoltate non puoi esimerti dall'aiutarle, altrimenti che le hai ascoltate a fare? Allora è compito dei volontari trovare delle alternative. Se lo Stato da solo non riesce a trovare soluzioni, dobbiamo inventarci qualcosa. Senza cadere nella trappola della carità: perché non è caritatevole fornire aiuto, cibo e cure mediche. È una questione di giustizia.

C'è qualcos'altro che vuole dire ai volontari in chiusura di intervista? Vorrei lanciare questo messaggio: fate volontariato tutto l'anno e a Natale riposatevi con le vostre famiglie.



nuova
proposta

2011: ANNO EUROPEO DEL VOLONTARIATO



Anno europeo del volontariato 2011

di Alessio Affanni

L'Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza, più brevemente detto anche Anno europeo del volontariato, è stato proclamato con la Decisione del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 17 del 22 gennaio 2010. Con tale Decisione è stata approvata una proposta precedentemente formulata dalla

Il 2011 è stato dichiarato "Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza". Quali sono gli obiettivi e quali le prospettive?

Commissione europea e si compie l'ultimo atto di un percorso iniziato anni addietro: già in una Comunicazione del giugno 1997, la Commissione europea aveva espresso l'importanza di promuovere il ruolo delle associazioni e delle fondazioni in Europa. Già in precedenza il Consiglio aveva indicato l'attività di volontariato quale elemento fondamentale nel settore della gioventù, elencando gli obiettivi per incentivare le attività di volontariato dei giovani e favorire la mobilità dei giovani nell'UE.

LE PREMESSE DI FONDO

Le attività di volontariato rientrano tra le finalità di numerosi programmi tra cui *L'Europa per i cittadini* e il Servizio volontario europeo del programma *Gioventù in azione*.

Esistono attività di volontariato che si intende preservare e, anzi, suscettibili di ulteriore sviluppo (anche se nel testo del citato provvedimento comunitario si parla di un volontariato "non ancora sfruttato appieno", che suona meno bene).

L'Anno europeo delle attività di volontariato vuole fornire l'occasione di dimostrare, in un contesto europeo, che le attività di volontariato rafforzano la partecipazione civica e possono contribuire a stimolare nei cittadini il senso di appartenenza alla società ed il loro impegno sociale a tutti i livelli: locale, regionale, nazionale ed europeo.

L'iniziativa tiene conto della situazione specifica di ogni Stato membro: nel documento ci si riferisce, perciò, a tutti i tipi di attività di volontariato esistenti, siano essi formali o informali, purché intrapresi in base alla libera volontà e realizzati (precisazione, forse, superflua dei redattori) senza scopo di lucro.

C'è un'importante sottolineatura in cui si precisa che le attività di volontariato aggiungono valore alla società ma **non si sostituiscono a possibilità professionali o occupazionali remunerate**.

Sottolineatura rafforzata anche da un Parere del Comitato delle regioni sul tema *Anno europeo del volontariato* (del febbraio 2010), in cui si invitano le autorità pubbliche a vigilare affinché né esse stesse né i loro partner contrattuali adottino pratiche di questo tipo.

GLI OBIETTIVI DELL'ANNO EUROPEO DEL VOLONTARIATO

Gli **obiettivi** generali dell'Anno europeo sono:

1) creare condizioni favorevoli al volontariato nell'Unione europea e puntare alla rimozione degli ostacoli esistenti allo svolgimento delle attività o che impediscano di avvicinarsi al mondo del volontariato, come la mancanza di informazioni su come partecipare, le scarse risorse economiche e la sensazione di non essere in grado di "permettersi" di fare volontariato. Vi potrebbero rientrare quindi anche proposte per superare gli ostacoli di carattere burocratico, come alcune barriere per i cittadini extracomunitari o gli adempimenti dell'associazione connessi allo svolgimento delle loro attività.

2) fornire agli organizzatori di attività di volontariato gli strumenti per migliorare la qualità delle loro iniziative e agevolarle, nonché aiutare gli organizzatori stessi a introdurre nuovi tipi di attività volontarie, incoraggiando la collaborazione in rete, la mobilità e la cooperazione tra organizzazioni di volontariato nonché con soggetti di altri settori.

3) riconoscere le attività di volontariato al fine di promuovere incentivi appropriati per i privati, le imprese (datori di lavoro) e le organizzazioni che formano e sostengono i volontari (andrebbe inclusa, quindi, anche la sicura fruibilità di permessi lavorativi per svolgere l'attività di volontariato) ed assicurare forme di riconoscimento, in ambito lavorativo e formativo, anche con riguardo alle capacità ed alle competenze acquisite. Una proposta: il certificato YOUTHPASS per i giovani associato a quello di EUROPASS, per fare in modo che il volontariato non sia considerato un'alternativa alla formazione ufficiale ma un suo complemento.

Un'ulteriore ipotesi per rendere ancor più tangibile e traducibile il valore delle attività di volontariato è di aumentarne la visibilità come contributo per la società anche sotto il profilo economico, inserendo il volontariato come categoria specifica nei conti statistici di Eurostat; ma già un primo passo è stato fatto, tant'è che il contributo del volontariato sta iniziando ad essere riconosciuto come forma di cofinanziamento (contributo in natura da parte dell'associazione) all'interno dei progetti presentati dalle associazioni, sia in ambito comunitario che nazionale (criterio adottato ad esempio nella direttiva-bando pubblicata annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

4) sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore e l'importanza del volontariato nel tradurre valori in azione, giorno dopo giorno, per uno sviluppo sociale armonioso e per la coesione sociale ed economica.

Le **iniziative** che si intendono adottare per conseguire tali obiettivi consistono in:

a) scambio di esperienze e di buone pratiche, specialmente mediante sistemi efficienti di cooperazione e collegamento in rete tra le associazioni di volontari

degli Stati membri. Una proposta per la diffusione di materiali è la creazione di una banca dati europea on line delle organizzazioni e degli interessati attivi in un determinato settore del volontariato, che comprenda sia i progetti da essi già completati che quelli in corso, nonché le loro iniziative future, allo scopo di migliorarne il collegamento in rete e la comunicazione;

b) realizzazione di studi e di lavori di ricerca e diffusione dei relativi risultati: un documento interessante è per esempio *Volontariato in una politica di educazione permanente*, pubblicato dal Centro Europeo Volontariato (CEV) nel 2006 oppure *Sviluppo di volontariato dei dipendenti - una joint venture tra organizzazioni di volontariato e le imprese? Storie di Successo*, pubblicato dal CEV nel 2009, consultabili, insieme a molti altri studi, sul sito www.eyv2011.eu, il sito dell'Alleanza EYV (European Year of Volunteering), una rete europea creata proprio per l'Anno europeo da vari organismi operanti nel settore;

c) conferenze ed eventi per promuovere il dibattito, sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza e al valore delle attività di volontariato che stimolano l'impegno dei cittadini e, con l'occasione, **rendere omaggio all'azione svolta dai volontari e dalle loro associazioni;**

d) iniziative concrete negli Stati membri volte a promuovere gli obiettivi dell'Anno europeo;

e) campagne d'informazione e di promozione per diffondere i messaggi chiave, anche attraverso il ricorso ai nuovi media e ad internet e la creazione, a tal fine, di un portale europeo.

L'Anno europeo del volontariato avrà un sostegno finanziario di 11 milioni di euro ma la quasi totalità del bilancio è destinato agli Stati membri per la realizzazione delle iniziative previste. Un solo bando di finanziamento: quello per progetti bandiera (*flagship projects*) con cui si possono finanziare massimo due progetti che abbiano la finalità di rafforzare la partnership di livello europeo tra organismi che si occupano di volontariato e che si riconoscano negli obiettivi dell'Anno.

Entro il 31 dicembre 2012 la Commissione europea presenterà al Parlamento europeo una relazione sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione globale delle iniziative previste e realizzate.

L'anno 2011 coinciderà con il decimo anniversario dell'Anno internazionale dei volontari promosso dalle Nazioni Unite nel 2001, che ottenne un buon livello di attenzione da parte dell'opinione pubblica, e il 5 dicembre si celebra la Giornata mondiale del volontariato. Sulla linea dell'iniziativa promossa all'epoca dalle Nazioni Unite, la Commissione europea tenta dunque un'operazione di rilancio, per lavorare ad una strategia politica che promuova, riconosca, faciliti e sostenga il volontariato e al fine di sviluppare un'agenda di lavori che dovrebbe raggiungere il culmine nell'*Anno europeo del volontariato +10*, previsto nel 2021.

COSA SUCCEDERÀ IN ITALIA?

L'Osservatorio Nazionale del Volontariato, assumendo come documento di base il Manifesto del volontariato per l'Europa già adottato dall'Assemblea Nazionale del Volontariato tenutasi a Roma il 4 e 5 dicembre 2009, ha deliberato il documento d'indirizzo del *Piano Italia per il 2011 Anno europeo del volontariato*.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato indicato dal Governo alla Commissione europea come organismo che

coordinerà le azioni per la preparazione e l'esecuzione dell'evento.

Intanto è già stato scelto il logo e lo slogan ("*Volunteer! Make a difference*"), che le associazioni interessate potranno utilizzare, senza alterarlo, all'interno dei propri materiali; attraverso il www.destinazioneeuropa.eu invece è possibile consultare i documenti ed i materiali di lavoro utili alla realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e di formazione nonché i calendari degli eventi previsti (la Conferenza di apertura si terrà a Venezia).

Nel Piano Italia per il 2011 deliberato dall'Osservatorio Nazionale viene citata la *Carta dei valori del volontariato* sottolineando che la gratuità è l'elemento distintivo dell'agire volontario rispetto ad altre componenti del terzo settore.

Tra le iniziative previste nel Piano c'è l'utilizzo di canali di comunicazione più ampi, come ad esempio mostre fotografiche, spot video, ecc. fino ai social network, per intercettare anche le giovani generazioni.

La Commissione Europea organizzerà eventi che nell'arco dell'anno toccheranno tutti i paesi dell'UE e quindi interesseranno diverse città italiane. Si ritiene anche di assegnare premi e riconoscimenti sia istituzionali sia promossi dalle reti associative.

ALCUNE CONSIDERAZIONI

Sarebbe opportuno che la designazione del 2011 quale *Anno europeo del volontariato* sviluppasse alcune delle attività già previste nel quadro del *2010 Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale*, sia per il ruolo svolto dal volontariato in tale ambito sia, e soprattutto, per fare in modo che i risultati di queste iniziative non si concludano con l'anno in cui sono state celebrate: si potrebbero utilizzare le iniziative del 2011 anche per pianificare e attuare azioni collegate ai futuri Anni europei, come l'*Anno europeo dell'invecchiamento attivo* (previsto per il 2012) e l'*Anno europeo della cittadinanza* (proposto per il 2013).

Approfitando dell'evento, un argomento sul quale dibattere potrebbe essere l'individuazione di uno *status* giuridico per i volontari che sia compatibile in tutta l'UE, con un'operazione normativa che possa eliminare le barriere che ostacolano iniziative transfrontaliere (ad esempio, manca una procedura sistematica a livello UE che certifichi idoneità e competenze di coloro che desiderano lavorare con bambini e adulti fragili, oppure strumenti di tutela per consentire, senza ricadute negative, che occupati e disoccupati possano impegnarsi nelle attività di volontariato).

Il livello di finanziamenti destinati all'*Anno europeo del volontariato* è irrisorio (soprattutto rispetto ai 17 milioni di euro stanziati per l'Anno europeo del 2010). C'è il rischio che, con finanziamenti di questa entità, gli obiettivi dell'Anno non vengano pienamente realizzati e le attività non arrivino al "grande pubblico", cioè i cittadini.

Le associazioni non dovrebbero lasciarsi sfuggire l'opportunità per riflettere sulle crisi istituzionali, sociali ed economiche attuali, pensando ad esempio a nuove forme di volontariato impegnate in nuovi (o ritrovati) spazi di intervento ed a nuove modalità per comunicare: dalla promozione di valori etici, a allo sviluppo eco-sostenibile, dai quali potrebbe scaturire anche un maggiore coinvolgimento delle nuove generazioni...

Tutte tracce anche per costruire una "Carta europea del volontariato" (non ancora approvata) che definisca il ruolo delle organizzazioni e stabilisca i loro diritti e le loro responsabilità.

IL VOLTO SEMPLICE DELLA MORALE

di Giovanni Santone

L'etica in questo periodo viene spesso evocata. Si parla della necessità di maggiore etica da parte dei rappresentanti della politica e di chi ci governa, degli amministratori degli enti regionali e locali e degli organismi dei servizi strumentali, come da parte degli operatori dei servizi alle persone.

E' una parola alla quale si attribuiscono significati diversi, a seconda di chi la usa, specie in questi tempi. Tralascio quindi una disquisizione sull'etica e in concreto focalizzo queste note sul come la parola viene coniugata in concreto a livello di professionisti e di operatori dei servizi sanitari e sociali. In tal senso sembra accettabile una definizione di etica come un insieme di regole e di comportamenti che condizionano e limitano il potere che ciascuno di noi esercita sugli altri e su se stesso nell'esercizio di una professione o di un ruolo.

Escludo di occuparmi del come spesso l'etica viene interpretata a certi livelli alti, perché la cosa ci porterebbe molto lontano. Infatti, sulla base del principio machiavellico che il fine giustifica i mezzi, in certi casi si ritiene etico qualsiasi comportamento, senza andare per il sottile nella distinzione di ciò che è bene e ciò che è male sul piano morale.

Se quindi – come accennato – si focalizza il tema dell'etica a livello di alcune professioni, si riesce anche a individuare il denominatore comune. Infatti l'avvocato, il maestro e il professore e il giornalista, come il medico e l'infermiere, lo psicologo, l'assistente sociale e l'educatore e quanti altri hanno come "clienti" le persone, tutti, nessuno escluso, devono essere in possesso della preparazione adeguata ai compiti da svolgere e tutti devono rispettare regole e avere comportamenti propri della professione.



nuova
proposta

14

Esempi di comportamenti che contrastano con l'etica sono quelli del medico che ha poco tempo da dedicare all'ascolto della persona che si rivolge a lui o quando divulga notizie sulla malattie dei suoi pazienti. La stessa cosa vale per il professore e il maestro che usa un linguaggio volgare verso i propri alunni o che tollera forme di bullismo. Altrettanto si dica del giornalista che non verifica notizie di cronaca nera che coinvolgono persone o soprattutto quando si tratta di

limitazioni della libertà di immigrati. E questo è riportato con titoli cubitali, senza tener presente la presunzione di innocenza, ma soprattutto insinuando che la provenienza fa classificare tutti gli immigrati di quel Paese come pericolosi delinquenti. Cosa ancora più grave, anche se rara, è la notizia che sbatte in prima pagina il nome di un minorenne accusato di comportamento contrario alle regole civili o al codice penale.

Torno sulla necessità della preparazione adeguata. Specie nelle professioni sociali è successo in passato, ma anche oggi non è raro, che un professionista nell'area sociale (operatore socio-sanitario o educatore) possa essere considerato tale, anche se non ha conseguito un titolo di studio riconosciuto. Ma anche se è stato definito il profilo professionale, può accadere che vi siano in servizio ancora operatori nell'area sociale e socio-sanitaria senza un'adeguata preparazione.

Si deve aggiungere che specie in questo campo non basta la preparazione (il sapere), ma occorrono anche attitudini e capacità umane, più che per altre professioni.

Sempre nell'area dei servizi sociali è facile, anche nei livelli alti della dirigenza dello Stato, come delle regioni e degli altri enti locali, l'applicazione dello *spoils system* con il quale le forze politiche ai vari livelli di governo distribuiscono incarichi ai propri amici o simpatizzanti, che spesso si distinguono per fedeltà al politico più che per preparazione certificata con un serio curriculum. Si spera che si cambi registro dopo le recenti tre sentenze della Corte Costituzionale del 2010 (num. 9, 34, 81) con le quali è stato ribadito che "troppo" *spoils system* viola la Costituzione, in quanto la regola dell'accesso ai pubblici uffici è il concorso (art. 97).

Al riguardo nella mia attività di dirigente nell'area sociale, assunto con il vecchio sistema del concorso, dopo un po' di anni di lavoro e di esperienze in varie amministrazioni e a livelli differenti, ho avuto modo di incontrarmi con colleghi stranieri.

Ricordo che in un'occasione, negli USA, il dirigente, assunto con lo *spoils system*, con il quale dovevo definire un progetto di scambio di giovani operatori sui temi sociali, si presentò consegnandomi un breve curriculum, da cui si desumeva sia la sua preparazione, come l'esperienza acquisita. Questo mi era parso un modo serio di farsi conoscere non tanto come amico del politico, ma come persona esperta e capace.

Sarebbe possibile anche in Italia? E' un po' difficile, fino a quando prevale il criterio di servirsi di dirigenti noti più per la fedeltà e l'appartenenza politica, più che per la preparazione e l'esperienza. Un freno si spera possa esserci con il richiamo delle citate sentenze della Corte Costituzionale.

Uno strumento che indica regole e comportamenti potrebbe essere *la Carta dei servizi*, che è un patto tra l'Ente erogatore e le persone che accedono ai servizi, alle quali è riconosciuto il diritto ad essere informate sulle prestazioni offerte, sulle procedure e sugli standard di qualità assicurati, sulle modalità di reclamo contro disservizi e irregolarità.

La Carta dei servizi, ben esposta al pubblico, serve a far conoscere i principi che ispirano l'attività come di seguito riassunti:

- *eguaglianza*, che significa che i servizi previsti vengono erogati senza alcuna discriminazione;
- *imparzialità*, che vuol dire che gli operatori ispirano

la propria attività al rispetto della dignità e dell'identità culturale delle persone che accedono ai servizi;

- *partecipazione* degli utenti che possono presentare suggerimenti, istanze, osservazioni su modalità e qualità dei servizi e dare la collaborazione richiesta, anche mediante eventuali indagini indirizzate a migliorare le prestazioni.


Peraltro dovrebbe essere buona regola che in alcune strutture, specie gli ospedali e le residenze socio-sanitarie, l'operatore dei servizi porti bene in evidenza il cartellino che indica generalità e professione. Altra cosa apprezzabile mi pare quella che fa conoscere altre presenze nei servizi, come quelle dei volontari.

Per concludere, l'etica, specie in figure professionali a contatto con minori, disabili e anziani, esige non solo preparazione, ma anche coscienza dei propri limiti e quindi necessità di aiuto da parte di altri professionisti per l'eventuale e opportuna consulenza.

FAMIGLIE E DIRITTI DELL'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

- Il 20 novembre 2010 ricorrono i 21 anni della Convenzione ONU, sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
- Il 22 novembre 2010 si svolge un Convegno regionale "Verso gli stati generali dei bambini e degli adolescenti nella Regione Veneto".

Lo scorso anno, in occasione dei 20 anni della Convenzione ONU, ci sono state, sia a livello locale, che a livello nazionale (cito il convegno di Napoli) varie iniziative celebrative, con risultati concreti modesti.



E' recente il disegno di legge delega del Governo in materia di filiazione. Il Ministro Giovanardi, nel presentare alla stampa il provvedimento che equipara i figli naturali a quelli legittimi, ha parlato di svolta epocale.

Al riguardo penso che l'Italia avrebbe dovuto adeguarsi da tempo alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e l'adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata dal Parlamento con legge del 27 maggio 1991 n. 176. Con tale Convenzione i bambini (tutti e senza alcuna distinzione) devono essere considerati come persone a pieno diritto.

A ciò si aggiungano gli scarsi risultati, sempre in occasione dei 20 anni. L'occasione della recente conferenza di Milano sulla famiglia avrebbe potuto essere il rilancio delle politiche familiari con risorse certe e opportuni sgravi. Non è stato così. Mentre fa riflettere la proposta di legge del consigliere regionale della Lega del Veneto Arianna Lazzarini di intervenire con contributi a favore delle famiglie con un solo genitore (anche se i dati del Veneto non differiscono da quelli di altre regioni), a condizione però (e questa è una novità discriminante) che risiedano nel territorio regionale da almeno 10 anni (vale a dire "prima i veneti" e poi gli altri).

Alcuni dati: sono quasi 11 milioni i bambini in Italia, di cui 932 mila stranieri (60% nati in Italia); più di 1,7 milioni in povertà relativa. La risposta nella finanziaria è nell'azzeramento del fondo dei servizi per l'infanzia.

L'assenza di una politica nazionale e il servizio dell'apposita Commissione nazionale in questo anno fa riflettere.

Altro problema da risolvere è quello dell'attribuzione della cittadinanza ai bambini nati in Italia da genitori stranieri, come avviene in molti altri Paesi. E ancora: ci sono bambini che, in base alla legge sulla sicurezza, rischiano di essere considerati - se i genitori perdono il lavoro e quindi diventano irregolari e soggetti all'espulsione - figli di n.n. (= gli "illegittimi" di una volta).

Da questi cenni risulta evidente che sarebbe ora di affrontare la materia in modo complessivo!



CONTRATTO A TERMINE: COME EVITARE TRAPPOLE - QUALCOSA DI NUOVO NEL COLLEGATO LAVORO

di Luciano Conforti

Il 19 ottobre 2010 è stato approvato l'atto della Camera n. 1441 - *quater* F, noto come "Collegato Lavoro". Si tratta di un provvedimento che conferisce deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (una sintesi del Collegato Lavoro è già stata pubblicata su www.uneba.org).

Il provvedimento contiene alcune ulteriori novità anche in materia di **contratti a termine**, che si aggiungono a quelle già disposte dall' art. 21 del D.L. 112/08, convertito in legge n.133/08.

Vi è da chiedersi la ragione di questo continuo rimaneggiamento del contratto a termine. Il motivo più probabile è che esso viene considerato, un po' alla spicciolata, come la quintessenza della precarietà, ed in quanto tale demonizzato.

Non potendo il contratto temporaneo essere tolto di mezzo (questa sarebbe la speranza di molti), esso viene dunque sottoposto ad una serie di lacci e laccioli di guisa che basti una disattenzione formale perché si trasformi automaticamente in rapporto a tempo indeterminato.

Certamente, non mancheranno datori di lavoro propensi ad abusare dell'istituto, ma questi saranno senz'altro bravi anche a schivare i tranelli della legge; il problema si pone invece per quei datori di lavoro che abbiano davvero esigenze temporanee, e che rischiano per disattenzione l'automatica trasformazione del contratto in tempo indeterminato. In modo tale che avremo, come conseguenza, un precario in meno ed un improduttivo in più.

Nel settore socio-assistenziale, occorre dire che il contratto a termine rappresenta uno strumento gestionale indispensabile. Con esso, infatti, facciamo fronte alle assenze programmate o programmabili.

Ripercorriamo allora le tappe legislative in materia di contratti a termine, evidenziando le principali precauzioni che gli Enti dovranno adottare al fine di non incorrere in alcun tipo di inconveniente.

L'origine dell'attuale situazione legislativa possiamo collocarla nel 2001, quando venne emanato il D.Lgs 368/2001 che, all'art.1, delinea la filosofia di fondo del legislatore sulla materia, cioè quella che abbiamo sopra accennato:

Art.1 D.Lgs. 368/2001: *"Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato"*.

Tale previsione normativa codifica l'indirizzo utopico-sociologico prevalente, secondo cui le ragioni giustificatrici del contratto a termine devono avere carattere eccezionale, e riferirsi a esigenze di carattere temporaneo o, comunque, non stabili.

Poiché si riteneva, o si rischiava di ritenere che le attività ordinarie del datore di lavoro (il c.d. "core business") fossero per definizione "stabili", e quindi che il contratto a termine si potesse legittimamente adottare solo rispetto ad attività collaterali ed accessorie a quella propria dell'Ente, si rendeva necessaria una fondamentale precisazione.

Art. 21 D.L. 112/08: aggiunge all'art. 1, comma 1, del D.Lgs 368/01, la previsione che le ragioni tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo sono riferibili *"anche alla ordinaria attività del datore di lavoro"*.

Tale pronunciamento ha il merito di chiudere la questione: è consentito di ricorrere al contratto a termine anche se le esigenze si riferiscono a prestazioni rientranti nella normale attività dell'Ente. Questo è, ovviamente, il nostro caso, posto che le assunzioni a termine hanno luogo normalmente per sostituzione.

NB.: Le ragioni che determinano l'apposizione del termine devono essere **oggettive, specifiche e verificabili** da parte del lavoratore, per evitare comportamenti fraudolenti da parte del datore di lavoro e devono sussistere al momento della stipula del contratto. Non ha importanza se successivamente vengano meno: la sopravvenuta stabilità dell'esigenza non incide sulla legittimità del contratto di lavoro e del termine ivi contemplato.

L'onere della prova dell'effettiva sussistenza delle ragioni che giustificano l'apposizione del termine grava sul datore di lavoro, secondo la regola generale.

C.Civ. art. 2697- Onere della prova: *Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.*

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

Tutto ciò premesso, gli Enti dovranno porre attenzione ai seguenti elementi:

- Lettera di assunzione
- Limiti numerici
- Limite individuale di 36 mesi
- Diritto di precedenza nelle successive assunzioni
- Meccanismo della proroga
- Intervalli nella reiterazione dei contratti

1. Contratto individuale di assunzione

Attenzione, in prima istanza, alla lettera di assunzione. Infatti, le ragioni che giustificano il ricorso al contratto a termine devono essere specificate per iscritto nell'atto di assunzione.

Art. 1, D. Lgs. 368/2001: 1. *E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.*

2. *La apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1.*

Pertanto le parti - in sede di stipula del contratto - non potranno limitarsi a ripetere semplicisticamente la formula normativa, ma dovranno indicare le ragioni dell'assunzione a termine, **con sufficiente dettaglio**.

Ma veniamo al nostro caso prevalente, cioè l'assunzione a termine per sostituzione. Nella lettera di assunzione è necessario indicare il nominativo della persona sostituita.



nuova
proposta

Corte Cost., sent. n° 214/2009: nei casi di ricorso al contratto a tempo determinato per esigenze sostitutive, la verifica dell'esistenza dei motivi dell'assunzione a termine (previsti dall'articolo 1, del D.Lgs. 368/01) deve essere supportata dall'inserimento del nominativo del lavoratore da sostituire.

Questo obbligo è stato recentemente mitigato dalla Cassazione:

Cass.sent. 1577/2010: nelle realtà più complesse la finalità sostitutiva non sempre si realizza attraverso la sostituzione di un singolo lavoratore ma potrebbe riguardare una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta. In tali circostanze non è sempre possibile l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori sostituiti. Il controllo della specificità deve passare necessariamente attraverso la "specificazione dei motivi e mediante l'indicazione di criteri che, prescindendo dall'individuazione delle persone, siano tali da non vanificare il criterio selettivo che richiede la norma".

Questa sentenza ci consente di operare delle sostituzioni "a cascata", mediante trasferimenti interni. Il nominativo da indicare è comunque quello del dipendente effettivamente assente.

2.Limiti numerici

La legge prevede limiti massimi di utilizzo del contratto a termine; tuttavia questi sono rimessi esclusivamente alla contrattazione collettiva.

D.Lgs 368/01, art. 10 c.7: La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici; b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni; c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi; d) con lavoratori di età superiore a 55 anni.

Anche se il superamento dei limiti non è sanzionato, si ritiene generalmente che in simile ipotesi si determini la automatica trasformazione in contratto a tempo indeterminato: presumibilmente del solo contratto eccedente il limite.

Nel settore Uneba, i limiti numerici sono previsti dall'art.22 del CCNL: **30% omnicomprendivo, con esclusione delle assunzioni a termine per sostituzione, per le quali non vi è alcun limite**, conformemente alla legge.

3.Limite individuale dei 36 mesi

E' previsto un limite individuale di 36 mesi alla successione e reiterazione di contratti a termine, superato il quale il rapporto "si considera a tempo indeterminato".

D.Lgs. 368/2001 art. 5 comma 4-bis. *Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente supe-*

rato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.

E' dunque espressamente previsto che nel computo si debbano comprendere le proroghe o i rinnovi. La nuova previsione non si applica al primo contratto tra le parti il quale può essere anche di durata superiore ai 36 mesi.

Decorso il limite di 36 mesi si applica il periodo di tolleranza massimo di venti giorni, con una maggiorazione retributiva:

D.Lgs. 368/2001 art.5: 1. *Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.*

2. *Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.*

I contratti collettivi di qualsiasi livello, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono prevedere deroghe in aumento o in diminuzione del periodo legale dei 36 mesi.

D.L. 112/2008 art. 21 comma 2: *All'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti» aggiungere le parole: «e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».*

La contrattazione collettiva Uneba non ha finora derogato né in più né in meno rispetto ai 36 mesi.

Si computano nel limite di 36 mesi i periodi di lavoro con mansioni "equivalenti", svolti presso lo stesso datore di lavoro.

Il principio di equivalenza è un'altra trappola tesa al datore di lavoro.

A prima vista sembrerebbe che, se la stessa persona venisse assunta in mansioni di **diverso livello di inquadramento**, si potrebbero superare i 36 mesi senza penalizzazioni. E invece no:

Cass. Sez.lav. 12.4.2005 n.7453; Cass. Sez.lav.11.12.2003 n.18984; Cass. Sez.lav. 15.2.2003 n. 2328: *L'equivalenza deve essere intesa non solo nel senso di pari valore professionale delle mansioni, considerate nella loro oggettività, ma anche come attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o, addirittura, l'arricchimento del patrimonio professionale dal lavoratore acquisito.*



nuova
proposta

Dovremmo, insomma, considerare l'equivalenza non delle sole mansioni "oggettive", ma anche "soggettive". Non essendo per noi agevole chiarire questo concetto, il suggerimento è: non superare comunque i 36 mesi.

In deroga alla previsione generale, la norma consente che oltre il limite di 36 mesi o quello differente, determinato dai contratti collettivi di qualsiasi livello, possa essere stipulato un solo ulteriore contratto, "da sottoscrivere presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio con l'assistenza sindacale". La norma affida ad avvisi comuni - sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il compito di stabilire la durata del predetto ulteriore contratto.

L'accordo interconfederale siglato il 10 aprile 2008 tra Confindustria e CGIL, CISL, UIL fissa la durata dell'ulteriore contratto in 8 mesi.

La normativa collettiva Uneba non prevede ancora alcuna durata per il contratto extra.

Con riferimento al compito della DPL si precisa che il suo intervento è finalizzato esclusivamente alla verifica circa la completezza e la correttezza formale del contenuto del contratto a tempo determinato e la genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione dello stesso, senza che tale intervento possa determinare effetti certificativi in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti giustificativi richiesti dalla legge.

4. Il diritto di precedenza

Dopo sei mesi di contratto a termine, si acquisisce un diritto di precedenza nelle successive assunzioni a tempo indeterminato.

D.Lgs. 368/01 art 5, comma 4 quater: Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

In questo caso, tuttavia, non sussiste l'ambiguità che abbiamo rilevato a proposito dell'equivalenza delle mansioni. Per aver diritto alla precedenza nell'assunzione a tempo indeterminato, deve trattarsi **esattamente della stessa mansione** ricoperta nel corso di precedenti rapporti a termine che abbiano avuto luogo nei precedenti 12 mesi.

Il diritto di precedenza non sembra sussistere rispetto a successive assunzioni ancora a termine.

5. Disciplina della proroga

Anche la proroga del contratto a termine, **possibile una sola volta**, deve trovare giustificazione in motivazioni oggettive, con onere della prova a carico datoriale, e riguardare la stessa attività del contratto prorogato. Non sarà possibile prorogare contratti superiori al triennio. Non saranno possibili proroghe che comportino una durata complessiva del contratto superiore a tre anni.

D.Lgs.368/2001 Art.4:1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale

ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.

2. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro.

6. Intervalli nella reiterazione dei contratti

Attenzione all'intervallo tra un contratto a termine e l'altro: debbono intercorrere almeno 10 giorni (20 se il contratto è superiore a 6 mesi):

D.Lgs. 368/2001 Art.5 - 3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.

4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

Se l'intervallo è dunque inferiore a quello prescritto, solo il secondo contratto a termine di trasforma a tempo indeterminato. Se non vi è alcun intervallo, il rapporto di lavoro diviene a tempo indeterminato fin dal primo contratto.

Alla conclusione di questo "excursus", esaminiamo le novità introdotte sul contratto a termine dal "Collegato lavoro" (Atto Camera 1441 - quater F).

L'innovazione di più ampia portata riguarda l'impugnativa del licenziamento (art. 6, L. 604/66). Dalla nuova formulazione emerge che il lavoratore deve impugnare il licenziamento, a pena di decadenza, "entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

Tale procedura è estesa (comma 3):

- ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla legittimità del termine apposto al contratto;
- all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1,2 e 4 del D.Lgs.n.368/2001, con termine di impugnativa decorrente dalla scadenza del contratto di lavoro.

Ulteriore estensione della medesima procedura è prevista (comma 4, lettera a), ai contratti a termine (stipulati ex articoli 1, 2 e 4 del D.Lgs. 368/01) in essere alla data di entrata in vigore del collegato, con decorrenza per l'impugnativa dalla **scadenza del termine**. La stessa prassi è prevista (comma 4, lettera b) anche per i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi di precedenti norme (come per esempio la legge 230/62), già cessati alla data di entrata in vigore del collegato; in questa ulteriore circostanza i 60 giorni per l'impugnativa decorrono dalla data di entrata in vigore della legge.

Il successivo comma 5 introduce un' indennità risarcitoria da corrispondersi nei casi di conversione giudiziale del rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato. Il lavoratore ha diritto a ricevere "un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto". Nell'individuare la somma risarcitoria il giudice deve tenere conto del numero dei dipendenti dell'azienda, delle sue dimensioni, dell'anzianità di servizio del lavoratore nonché del comportamento e delle condizioni delle parti (art. 8, legge 604/66).



nuova
proposta

STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRCOLARE N. 56/E DEL 10 DICEMBRE 2010

(Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell'Irpef)

Con la circolare in parola l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell'Irpef, avuto riguardo in particolare alle problematiche, evidenziate in fase di controllo delle dichiarazioni sostitutive prodotte e di erogazione del contributo, relative all'individuazione degli enti riconducibili fra le associazioni e fondazioni riconosciute che operano in uno dei settori indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché alla cessazione dell'attività da parte degli enti destinatari della quota del cinque per mille ovvero dell'attività che dà diritto al beneficio.

Con riguardo al primo aspetto l'Agenzia, dopo avere osservato che i beneficiari del contributo del cinque per mille sono stati individuati per categorie soggettive in funzione della finalità di utilità sociale perseguita, ha evidenziato altresì che le associazioni e le fondazioni sono state costantemente ricondotte nella tipologia soggettiva che comprende le organizzazioni private senza scopo di lucro che operano in settori di rilevanza sociale, sinteticamente individuata come sostegno al "volontariato".

Alla stregua di ciò possono iscriversi negli elenchi degli enti destinatari del cinque per mille le associazioni e le fondazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento ed operino, senza scopo di lucro, nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997.

In merito al requisito del riconoscimento si richiamano preliminarmente i chiarimenti forniti con le circolari n. 30 del 22 maggio 2007 e n. 57 del 25 ottobre 2007.

Con la circolare n. 30/2007 è stato precisato che "la norma istitutiva del 5 per mille, fa unico riferimento alle associazioni e alle fondazioni riconosciute; per tali soggetti, dunque, l'unica forma di riconoscimento non può che essere quella che attribuisce ai medesimi la personalità giuridica e che viene attualmente disciplinata nel DPR n. 361 del 7 dicembre 2000 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private e di approvazione dell'atto costitutivo)".

Con la successiva circolare n. 57/2007 è stato chiarito che "I riscontri sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dai rappresentanti degli enti in parola devono in via prioritaria accertare se gli stessi siano dotati del riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi del DPR n. 361 del 2000. A tal fine occorre prendere gli opportuni contatti con gli Uffici Territoriali di Governo, presso i quali potranno essere reperiti gli Statuti delle singole associazioni. Analoga in-

dagine va effettuata presso le Regioni e le Province autonome che – in base all'art. 7 del citato DPR 361 – sono tenutarie del registro delle persone giuridiche ... L'eventuale individuazione di soggetti privi di riconoscimento comporterà l'esclusione degli stessi dall'elenco curato da questa Agenzia." precisando di seguito che "nella considerazione che l'art. 1, comma 1234, della legge 296 del 2006 fa esclusivo riferimento alle associazioni riconosciute, si precisa che l'unica forma di riconoscimento della personalità giuridica è quella disciplinata dal DPR 361 del 7 dicembre 2000 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private e di approvazione dell'atto costitutivo)".

Dunque, ai fini del riparto della quota del cinque per mille per "associazioni e fondazioni riconosciute" devono intendersi le associazioni e le fondazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n. 361.

Con riguardo poi alle associazioni che operano nei settori di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, la circolare precisa che i settori di attività che, ricorrendo il presupposto del riconoscimento della personalità giuridica, danno titolo alle associazioni e fondazioni riconosciute a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'IRPEF sono quelli relativi: all'assistenza sociale e socio-sanitaria; all'assistenza sanitaria; alla beneficenza; all'istruzione; alla formazione; allo sport dilettantistico; alla tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (ora decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio"); alla tutela ed alla valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; alla promozione della cultura e dell'arte; alla tutela dei diritti civili; alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta in ambiti e secondo modalità definite con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135.

L'esclusività o la prevalenza dell'operatività negli anzidetti settori è prevista dalle disposizioni in materia di cinque per mille per l'esercizio finanziario 2008, dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008); al contrario, relativamente agli esercizi 2006, 2007, 2009 e 2010 le associazioni e fondazioni riconosciute possono accedere al beneficio del cinque per mille anche se svolgono attività nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto n. 460 del 1997 in maniera non esclusiva o non prevalente.

A tal fine la circolare n. 30/2007, con riferimento alle fon-

dazioni operanti in maniera non esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 460 del 1997, ha chiarito che i controlli delle dichiarazioni sostitutive devono accertare tra l'altro "che tra i fini istituzionali sia previsto lo svolgimento di attività nei settori indicati nel comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del Dlgs n. 460 del 1997" e "che le fondazioni oggetto d'esame

operino concretamente in uno dei settori previsti dal richiamato articolo 10."

La successiva circolare n. 57/2007, con riferimento alle associazioni riconosciute, ha evidenziato l'esigenza di "approfondimenti di carattere amministrativo, tesi ad acclarare la tipologia dell'attività, l'effettivo svolgimento della stessa" anche attraverso la consultazione di atti o documenti quali l'atto costitutivo, lo statuto e l'ultimo rendiconto annuale.

Alla luce di quanto sopra l'Agenzia delle Entrate ha segnalato che ai fini dell'accesso al beneficio del cinque per mille: nell'atto costitutivo o nello statuto devono essere indicate le attività che l'ente svolge nei settori stabiliti dalla norma; tali attività, ancorché non prevalenti, non devono, tuttavia, avere carattere di occasionalità, marginalità o sussidiarietà, ma devono concorrere a realizzare gli scopi propri dell'ente; l'esplicita previsione statutaria deve trovare riscontro in concreto nell'attività effettivamente svolta.

Con riguardo infine al concetto di non lucratività l'Agenzia delle Entrate segnala che le associazioni e fondazioni riconosciute, al pari degli altri soggetti ricondotti dalle disposizioni in materia del cinque per mille nella categoria individuata come sostegno al "volontariato", sono organizzazioni di natura privatistica senza fine di lucro; tale requisito, sebbene non espresso, costituisce carattere essenziale costantemente attribuito alle associazioni ed alle fondazioni riconosciute beneficiarie del cinque per mille.

Ciò comporta in concreto per tali enti, come per tutti gli altri soggetti connotati dalla assenza di fini di lucro, il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione nonché di fondi riserve o capitale e, in caso di scioglimento, il vincolo di devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - LR 11/2006, ART. 8 BIS, COMMA 3. REGOLAMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI UNA TANTUM CORRELATI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI MINORI AVVENUTE A PARTIRE DALL'1 GENNAIO 2007 DI CUI AL COMMA 3, DELL'ARTICOLO 8 BIS, DELLA LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006, N. 11 (INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITÀ) EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 GIUGNO 2009, N. 0149/PRES.

(Decreto del presidente della regione 5 marzo 2010, n. 46 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 17 marzo 2010)

Con il decreto in parola, dopo la lettera e) del 1° comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 4 giugno

2009, n. 0149/Pres., sono inserite le seguenti: "*e-bis) corregionali all'estero e loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione: i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati) che hanno ristabilito la residenza nel territorio regionale; e-ter) Forze armate e Forze di polizia: il personale in servizio nelle forze di polizia ad ordinamento civile e militare ed il personale delle forze armate, ai sensi della normativa nazionale vigente, ed in particolare Esercito italiano, Marina militare italiana, Aeronautica militare italiana, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria*".

Alla lettera c) del 1° comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2009, n. 0149/Pres., le parole "il genitore con cui il figlio convive" sono sostituite dalle seguenti "il genitore avente la medesima residenza del figlio".

Dopo il 2° comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 149/2009 è inserito il seguente: "2-bis. Si prescinde dai requisiti di cui al comma 2 nel caso in cui almeno uno dei genitori compresi nel medesimo nucleo familiare, di cui fa parte il figlio per la cui nascita o adozione si richiede l'assegno, sia un corregionale all'estero o un discendente di corregionali all'estero che abbia ristabilito la residenza in regione ovvero presti servizio presso le Forze armate o le Forze di Polizia".

Al 3° comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 149/2009, le parole "e di figli gemelli" sono soppresse.

Dopo il 3° comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 149/2009 è inserito il seguente: "3-bis. Nel caso di nascita o adozione di figli gemelli, l'importo base dell'assegno di cui al comma 2 è aumentato, per ogni figlio, di una valore compreso tra un minimo del venti ed un massimo del cento per cento".

Al comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 149/2009 le parole "ai commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti "ai commi 2, 3 e 3-bis".

Il 3° comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 149/2009 è sostituito dal seguente: "3. I Comuni presentano alla struttura regionale competente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, la rendicontazione delle spese sostenute per le nascite o adozioni avvenute nell'anno solare precedente."

La Giunta regionale, in considerazione della modalità di determinazione dell'assegno ai sensi del comma 3-bis dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 149/2009, come inserito dall'art. 3, comma 2, del regolamento, può disporre con propria deliberazione ai sensi del comma 4 dell'art. 6 e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, un'integrazione dell'importo degli assegni, anche già erogati, limitatamente alle nascite ed adozioni di figli gemelli avvenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009.

REGIONE LIGURIA - INTERVENTI IN FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA DISLESSIA E DA ALTRE DIFFICOLTA' SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO.

(Legge regionale 15 febbraio 2010, n. 3 - Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 15 febbraio 2010)

Con la legge n. 3/2010 la Regione Liguria ha inteso riconoscere la dislessia, la disgrafia o disortografia e la discalculia, in quanto disturbi specifici di apprendimento che limitano l'utilizzo delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo, come un ostacolo al pieno sviluppo delle potenzialità dell'individuo.

A tal fine la Regione promuove e sostiene interventi a favore dei soggetti affetti dai disturbi di cui sopra, volti ad incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari al fine di assicurare adeguate possibilità per l'identificazione precoce degli stessi e per la riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti, definendo modalità e procedure per il riconoscimento e l'attestazione; a sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori in merito alle problematiche collegate a tali disturbi; a favorire il successo scolastico ed a prevenire blocchi nell'apprendimento predisponendo misure adeguate di supporto; ad agevolare la piena integrazione in ambito sociale e lavorativo di coloro che sono affetti da tali disturbi. La Regione, nell'ambito della programmazione sociosanitaria, promuove iniziative con cadenza annuale volte a sensibilizzare le famiglie, la scuola, l'Università, il mondo del lavoro, le realtà sanitarie e l'associazionismo alla problematica delle difficoltà specifiche di apprendimento e ad incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l'arco scolastico. Nell'ambito della programmazione regionale nel settore della formazione sono previsti interventi per la formazione e l'aggiornamento del personale del Servizio Sanitario Regionale e di personale docente e dirigente delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia e l'Università.

In particolare la formazione degli insegnanti è diretta a garantire la conoscenza approfondita delle problematiche relative ai disturbi di apprendimento ed in particolare ai DSA (disturbi specifici di apprendimento), con specifico riferimento alla loro precoce individuazione; la conoscenza delle strategie didattiche adeguate, individuate anche alla luce delle esperienze innovative italiane ed estere, nonché con la collaborazione di centri di ricerca universitari e ospedalieri pubblici e privati, di associazioni, agenzie ed istituzioni educative; la capacità di applicare le strategie di cui sopra, nonché di adottare percorsi educativi individualizzati, anche attraverso soluzioni dispensative e compensative nel corso dei cicli d'istruzione; l'attenzione, nella scelta dei testi scolastici di pari qualità, a privilegiare le case editrici che forniscano i libri in formato digitale.

E' inoltre assicurata l'adeguata formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari al fine di: fornire consulenza ai docenti in merito ai disturbi dell'apprendimento ed in particolare ai DSA; discriminare tra disturbi dell'apprendimento e DSA; diagnosticare ed attestare le situazioni di DSA; fornire gli opportuni interventi riabilitativi; collaborare con i docenti alla stesura e realizzazione, per ciascun alunno con DSA, di un piano in-

dividualizzato che tenga conto degli interventi riabilitativi, educativi e didattici.

Al fine di adeguare i propri servizi sanitari alle problematiche delle difficoltà specifiche di apprendimento la Regione adotta ogni misura necessaria dotando i servizi di neuropsichiatria infantile di appropriati strumenti riabilitativi e di personale qualificato e predisponendo una campagna di screening e monitoraggio su tutto il territorio regionale. Attraverso il Servizio Sanitario Regionale ed in collaborazione con le famiglie, le scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia e le Associazioni interessate, la Regione promuove iniziative dirette all'identificazione precoce dei soggetti affetti da DSA.

Qualora la scuola accerti la persistenza di difficoltà di apprendimento dell'alunno, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, provvede a trasmettere un'apposita comunicazione alla famiglia.

La Regione concede annualmente specifici contributi agli enti locali che abbiano segnalato la presenza di soggetti affetti da DSA con diagnosi accertata, al fine di favorire l'acquisto nelle scuole di strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, per facilitare i percorsi didattici degli alunni. Ulteriori contributi sono devoluti da altri interventi regionali alle famiglie con soggetti affetti da DSA per l'acquisto degli stessi strumenti, destinati allo studio quotidiano a casa.

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla circolare n. 28 del 15 marzo 2007 del Ministero della Pubblica Istruzione, la Regione assicura alle Istituzioni scolastiche la fornitura di materiale e tecnologia idonea all'assunzione, nei confronti degli alunni correttamente diagnosticati ed attestati, di misure compensative e dispensative da adottare nello svolgimento delle prove scritte e orali anche in sede di esame di Stato. Allo stesso modo la Regione assicura alle persone con DSA uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

A tutti i soggetti affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) è assicurata, nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dai suoi enti strumentali, la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove e di ciò è data adeguata pubblicità nel bando di concorso.

La Regione assicura inoltre la disponibilità delle misure compensative e dispensative per le prove di concorsi pubblici che si svolgono nell'ambito del territorio regionale; a tal fine il concorrente affetto da DSA deve produrre con la domanda di partecipazione una certificazione medica di struttura pubblica che accerti l'esistenza del disturbo.

REGIONE PIEMONTE - SERVIZI DOMICILIARI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI.

(Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 10 - Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 25 febbraio 2010)

Con la legge in oggetto la Regione Piemonte ha inteso promuovere il benessere, la qualità della vita e l'autonomia dei cittadini non autosufficienti, prevenendo

l'aggravamento delle loro patologie, attivandosi al fine di evitare ricoveri impropri e favorendo la loro permanenza presso il proprio domicilio nel quadro del rispetto prioritario della cultura della domiciliarità richiesto dalla persona e dalla famiglia.

Per il raggiungimento di tali finalità la Regione: realizza un insieme articolato e coordinato di prestazioni con criteri di equità; supporta coloro i quali assumono parte del carico assistenziale di persone non autosufficienti facenti parte continuamente del proprio nucleo familiare anagrafico; valorizza il profilo professionale e formativo dell'assistente familiare; garantisce la qualità dei servizi prestati e la professionalità degli operatori; rende effettiva la possibilità di scelta tra cure domiciliari ed inserimento in strutture socio-sanitarie.

Gli interventi diretti alla realizzazione delle finalità proprie della legge consistono nell'erogazione delle prestazioni domiciliari; nella formazione della figura professionale dell'assistente familiare; nella promozione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro nel campo dell'assistenza domiciliare; nell'informazione, assistenza, supporto e consulenza alle famiglie ed alle persone interessate.

La legge prevede che la condizione di non autosufficienza è accertata dalle apposite unità di valutazione competenti per territorio attraverso strumenti di valutazione delle condizioni funzionali della persona; a tal fine la giunta regionale approva con propria deliberazione ed in coerenza con la normativa nazionale gli indicatori di valutazione uniformi valevoli su tutto il territorio regionale, comprendenti gli aspetti sociali e sanitari; i massimali di spesa destinabili a ciascuna persona in relazione alla valutazione di gravità; i tempi massimi per la valutazione dei casi sottoposti e per l'eventuale revisione del livello di non autosufficienza.

Le prestazioni domiciliari sono assicurate attraverso: servizi congiuntamente resi dalle aziende sanitarie e dagli enti gestori dei servizi socio-assistenziali con gestione diretta o attraverso soggetti accreditati; contributi economici o titoli per l'acquisto, riconosciuti alla persona non autosufficiente, finalizzati all'acquisto di servizi da soggetti accreditati, da persone abilitate all'esercizio di professioni sanitarie infermieristiche e sanitarie riabilitative, da operatori socio-sanitari, da persone in possesso dell'attestato di assistente familiare; contributi economici destinati ai familiari, finalizzati a rendere economicamente sostenibile l'impegno di cura del proprio congiunto; contributi economici ad affidatari e rimborsi spese a volontari.

La Regione promuove o sostiene attraverso contributi corsi di formazione di assistenza familiare, preferibilmente gratuiti o semigratuiti, realizzati da soggetti pubblici o privati accreditati, al termine dei quali è previsto il rilascio di un attestato.

Le province da parte loro rendono disponibili, attraverso i centri per l'impiego ed il coinvolgimento degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali, dei soggetti del terzo settore e delle organizzazioni pubbliche e private operanti in tale ambito, gli elenchi delle persone disponibili all'assistenza familiare; la giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le modalità di tenuta e di aggiornamento degli elenchi, le modalità di pubblicazione degli stessi, l'articolazione e la denomina-

zione delle prestazioni offerte nonché i relativi criteri tariffari.

La legge prevede infine che, fatta salva la normativa in merito alla nomina dell'amministratore di sostegno, l'ente gestore dei servizi socio-assistenziali e l'azienda sanitaria possono, con il consenso del cittadino o del suo amministratore di sostegno, nominare un Garante personale, con il compito di rappresentare il cittadino nel rapporto con i servizi sanitari e sociali.

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) - MODIFICAZIONI DELLA LEGGE SUL PERSONALE DELLA PROVINCIA: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI.

(Legge provinciale 3 marzo 2010, n. 2 - Pubblicata nel Numero Straordinario al B.U. n. 9/II del 4 marzo 2010 Bollettino ufficiale della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige)

Con la legge in parola l'art. 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (*"Legge sul personale della Provincia"*) è stato sostituito dal seguente: *"La Provincia e gli enti strumentali garantiscono l'integrale copertura della quota d'obbligo di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili"), secondo le prescrizioni derivanti dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 11 della medesima legge, regolanti il programma d'assunzione per l'inserimento lavorativo delle persone disabili. La Provincia e gli enti strumentali, anche oltre la quota d'obbligo ed al fine di effettuare celermente la sostituzione di personale disabile cessato dal servizio, promuovono, d'intesa con l'Agenzia del lavoro, l'effettuazione di stage formativi e di progetti di inserimento lavorativo per le persone disabili. Per il personale insegnante di ogni ordine e grado si provvede secondo le medesime modalità di copertura della quota d'obbligo adottate dallo Stato."*

Dopo l'art. 37 è inserito l'art. 37bis (*"Disposizioni per favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili"*) ai sensi del quale *"Per favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 68 del 1999, non oltre il limite del 10 per cento della quota d'obbligo e con correlativo incremento oltre la quota d'obbligo di altrettante unità, per realizzare opere e attività affidate dalla Provincia, la Provincia individua le persone in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 68 del 1999 chiamate a prestare servizio presso cooperative di primo e secondo grado, con riconoscimento dei costi di carattere organizzativo ed educativo di supporto anche connessi alla situazione soggettiva del personale interessato. La Provincia, d'intesa con l'Agenzia del lavoro, verifica al massimo ogni tre anni la possibilità di reinserire nel proprio organico la persona interessata. Per questi fini la Giunta provinciale approva uno schema tipo di convenzione da stipulare con le cooperative. Il comma 1 può applicarsi anche nei confronti di personale provinciale con difficoltà lavorative accertate, su disposizione di un'apposita commissione paritetica fra la Provincia e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di appartenenza."*

AMPLIATI I SERVIZI UNEBA

ESSERE SOCI DA DIRITTO A:

- partecipare alla vita istituzionale ed organizzativa dell'UNEBA;
- fruire della tutela e rappresentanza a livello nazionale, regionale, locale nei confronti dei legislatori, degli amministratori, dei sindacati;
- avere consulenza generale gratuita sulle normative, sull'applicazione del contratto di lavoro, su questioni gestionali, etc.;
- partecipare alle iniziative di formazione: convegni, seminari, progetti FORTE e FONDER, etc.;
- ricevere la rivista bimestrale Nuova Proposta;
- ricevere 2 newsletter informative a settimana;
- accesso alla parte riservata del sito;
- promozione di propri eventi attraverso il sito www.uneba.org;
- rassegna legislativa e rassegna stampa locali (attualmente riguarda il Veneto, ma è accessibile a tutti ed estensibile a seguito di locali iniziative dell'UNEBA)

QUOTE NAZIONALI

Valide per: Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna

- Scuole materne, euro 50
- Istituti fino a 50 assistiti, euro 130
- Istituti da 50 a 100 assistiti, euro 165
- Istituti da 100 a 200 assistiti, euro 270
- Istituti con oltre 200 assistiti, euro 320
- Sostenitori, euro 600

Le quote possono essere versate con una di queste modalità:

- sul conto corrente postale 18680009 intestato a Uneba - Via Gioberti, 60 - 00185 Roma, utilizzando bollettini postali o con bonifico postale. Codice Iban: IT 45 Z07601 03200 000018680009
- sul conto corrente bancario 90490/97 presso Banca Intesa Sanpaolo, ag. 113 di Roma, intestato a Uneba. Codice Iban: IT 68 R 03069 05041 000009049097

Si raccomanda, al momento del pagamento, di specificare città e provincia in cui ha sede il vostro ente, onde evitare disguidi dovuti a casi di enti con lo stesso nome.

QUOTE REGIONE LIGURIA (comprensiva della quota nazionale)

- Scuole materne, euro 80
- Istituti fino a 50 assistiti, euro 230
- Istituti da 50 a 100 assistiti, euro 265
- Istituti da 100 a 200 assistiti, euro 470
- Istituti con oltre 200 assistiti, euro 540
- Sostenitori, euro 850

Le quote devono essere versate sul conto corrente postale 43151281 intestato a Uneba - Via Pisa, 9/1 - 16146 Genova. Per informazioni: info@unebaliguria.it

QUOTE REGIONE CALABRIA. La quota regionale annua è da sommare alla quota nazionale

- per enti che erogano servizi a carattere sociale: euro 5 a posto letto
- per enti che erogano servizi a carattere sociosanitario: euro 10 a posto letto
- per enti e associazioni di volontariato: 100 euro

Le quote devono essere versate sul conto corrente bancario presso Banca Popolare del Mezzogiorno, agenzia di Santa Maria, interessato a Federazione regionale Uneba Calabria, Iban IT56B0525604401000000926170.

E' possibile versare assieme quota nazionale e quota regionale a Uneba Calabria, specificandolo nella causale. Per informazioni: Massimo Torregrossa, segreteria Uneba Calabria, mtorregrossa@betania.it, 0961 763169

QUOTE REGIONE LOMBARDIA (comprensive della quota nazionale)

- Scuole materne, euro 90
- Istituti per minori con meno di 50 assistiti, euro 200
- Istituti con meno di 50 assistiti, euro 430
- Istituti da 50 a 100 assistiti, euro 470
- Istituti da 101 a 200 assistiti, euro 750
- Istituti con oltre 200 assistiti, euro 950
- Sostenitori, euro 1400

Le quote possono essere versate con una di queste modalità:

- sul conto corrente postale 17738204 intestato a Uneba - Piazza Fontana, 2 - 20122 Milano
- sul conto corrente bancario intestato a Uneba Lombardia presso Credito Artigiano, agenzia di via Larga 7, Milano. Codice Iban: IT 45 X0351201602000000088126

Per informazioni rivolgersi alla segreteria di Uneba Lombardia, aperta da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13. Tel. 02.7200.20.18 - 02.8556.361 fax 02.8556.361, uneba.milano@tin.it

QUOTE REGIONE PIEMONTE - Verranno comunicate in seguito (comprensive della quota nazionale)

Le quote devono essere versate sul conto corrente postale 97389514 intestato a Uneba - Ass. Prov. TO - via San Giuseppe Benedetto Cottolengo 14 - 10152 - Torino. Codice Iban: IT55V076010100000097389514 . Per informazioni contattare Uneba Piemonte: 011 5225560, info.piemonte@uneba.org

QUOTE REGIONE TOSCANA (comprensive della quota nazionale)

- Scuole materne, euro 55
- Istituti fino a 50 assistiti, euro 150
- Istituti da 50 a 100 assistiti, euro 185
- Istituti da 100 a 200 assistiti, euro 290
- Istituti con oltre 200 assistiti, euro 340
- Sostenitori, euro 650

Le quote devono essere versate sul conto corrente postale 18680009 intestato a Uneba - Via Gioberti, 60 - 00185 Roma

QUOTE REGIONE VENETO - verranno comunicate a inizio 2011

Per informazioni: 049 6683012, info.veneto@uneba.org

Questa pagina vuole essere un "colpo d'ala", cioè una proposta per un momento di riflessione.

UN'EPIGRAFE D'ERBA

*“Non mi vestite di nero: è triste e funebre.
Non mi vestite di bianco: è superbo e retorico.
Vestitemi a fiori gialli e rossi e con ali di uccelli.
E tu, Signore, guarda le mie mani. Forse c'è una
corona. Forse ci hanno messo una croce.
Hanno sbagliato. In mano ho foglie verdi e sulla
croce, la tua resurrezione.
E, sulla tomba, non mi mettete marmo freddo con
sopra le solite bugie che consolano i vivi.
Lasciate solo la terra che scriva, a primavera,
un'epigrafe d'erba. E dirà che ho vissuto, che attendo.
E scriverà il mio nome e il tuo, uniti come due boc-
che di papaveri”.*

Adriana Zarri

Teologa, giornalista, eremita

nuova
proposta

Bollettino ufficiale dell'UNEBA - Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale

Direttore Responsabile: MAURIZIO GIORDANO

Redazione ed Amministrazione: 00185 Roma - Via Gioberti, 60 - Tel. 065943091 - Fax 0659602303

e - mail: info@uneba.it - sito internet: www.uneba.org

Autorizzazione del Tribunale di Roma N. 88 del 21/2/1991

Progetto, realizzazione grafica e stampa:

Consorzio AGE s.r.l. - Via Giustiniani 15/A - Roma - Tel. 069111307